



PELLIZZER & PARTNERS

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

SPETT. LI CLIENTI

- LORO SEDI-

Circolare n. 4

Castelfranco Veneto, 16 febbraio 2016.

Oggetto: novità in tema di fiscalità a carattere internazionale

Il Decreto Legislativo 147/2015 (cd. Decreto Internazionalizzazione) e la Legge di Stabilità 2016 hanno introdotto diverse novità rilevanti in ambito di fiscalità internazionale. L'intento del Legislatore è stato quello di rendere l'Italia un Paese maggiormente attrattivo e competitivo e allo stesso tempo "agevolare" le imprese domestiche che intendono operare all'estero.

Il regime dei costi "Black list"

La norma che regolava la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata, ha subito negli ultimi mesi significative variazioni.

Il Decreto Internazionalizzazione, prima, ha modificato l'art. 110 co. 10,11,12-*bis* del TUIR prevedendo:

- la **deducibilità *tout court* dei costi se essi non eccedono il valore normale;**
- se il **costo eccede il valore normale** è possibile dedurre l'eccedenza **solo se** è dimostrato che le **operazioni poste** in essere, da cui scaturisce l'onere, rispondono ad un **effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione;**
- **obbligo di indicazione dei costi nella dichiarazione dei redditi** sia che essi eccedono o meno il valore normale.

Pochi mesi dopo, la Legge di Stabilità 2016 rivoluziona completamente la disciplina in esame **abrogando integralmente**, a decorrere **dal 1.1.2016**, le norme in materia di

costi derivanti da operazioni intercorse con imprese e professionisti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata (art. 110 co. 10,11,12 e 12-*bis* del TUIR).

Tali costi verranno totalmente parificati ai costi di fonte interna o a quelli derivanti da transazioni con controparti localizzati in Stati collaborativi. Pertanto la deducibilità viene rimessa alla valutazione degli ordinari criteri di inerenza, certezza e oggettiva determinabilità.

Al fine di riassumere l'evoluzione normativa riportiamo di seguito la seguente tabella:

Anno d'imposta	Deducibilità dei costi	Obblighi di indicazione in dichiarazione
2014 (UNICO 2015)	Solo se si dimostra l'effettività dell'attività svolta dalla controparte o l'effettivo interesse economico dell'operazione.	SI
2015 (UNICO 2016)	Sempre se il costo è inferiore al limite del valore normale. L'eccedenza del valore normale, solo previa dimostrazione dell'effettivo interesse economico	SI (anche per i costi eccedenti il valore normale)
2016 (UNICO 2017)	Segue le stesse regole previste per i costi di fonte nazionale	NO

Il regime "Branch exemption"

Il Decreto Internazionalizzazione ha introdotto nel nostro ordinamento la cd. **branch exemption**.

Trattasi di un **regime opzionale** che, in deroga al principio di tassazione su base mondiale, consente all'impresa residente nel territorio Stato di **escludere da tassazione in Italia i redditi prodotti dalle Stabili Organizzazioni estere** (cd. S.O. opaca).

Simmetricamente, le perdite di tali S.O. non potranno essere portate in deduzione del reddito della casa madre italiana.

Presupposto della *branch exemption* è, perciò, che il **reddito** oggetto di esenzione sia **prodotto all'estero mediante una S.O.**, risultando quindi non applicabile nel caso in cui il reddito estero non sia prodotto attraverso una S.O.

L'opzione per le S.O. già esistenti può essere esercitata entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme in esame, con effetto dal periodo d'imposta di esercizio della stessa (cioè entro il 2018).

L'opzione per le S.O. neo costituite deve essere esercitata al momento della costituzione con effetto dal medesimo periodo d'imposta.

Importante sottolineare che **l'opzione è irrevocabile e deve essere esercitata per tutte le Stabili Organizzazioni** dell'impresa italiana (cd. principio "all in, all out") indipendentemente se esse sono localizzate in paesi "white" o in paesi "black list".

Le S.O. saranno considerate opache solo se sussisteranno le esimenti dell'art. 167 TUIR, altrimenti si applicherà la disciplina CFC e verranno quindi tassate per trasparenza in capo all'impresa italiana.

Rendicontazione delle imprese multinazionali

La Legge di Stabilità 2016 introduce degli obblighi di reportistica a carico dei gruppi multinazionali attuando le direttive OCSE dirette a contenere il fenomeno di erosione della base imponibile derivanti dall'attività di tali gruppi.

Nello specifico **sono tenuti all'invio** dei dati all'Agenzia delle Entrate:

- le **società capogruppo residenti** in Italia ex art. 73 TUIR il cui **fatturato consolidato** è almeno pari a **750 milioni** di euro.
- le società **controllate residenti in Italia, se la controllante risiede** in un **Stato** che:
 - non ha ancora introdotto per le controllanti l'obbligo di rendicontazione in esame;
 - non ha con l'Italia un accordo per lo scambio delle suddette rendicontazioni;
 - è inadempiente agli obblighi di scambio dati.

Oggetto della **comunicazione** all'Amministrazione finanziaria saranno l'ammontare dei **ricavi e degli utili lordi**, le **imposte pagate e maturate**, nonché **altri elementi** indicatori di un'attività economica effettiva.

La mancata presentazione di detta rendicontazione, ovvero l'invio dei dati incompleti comporterà l'applicazione di una **sanzione amministrativa da 10.000 a 50.000 euro**.

Rimaniamo in attesa del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (atteso per aprile 2016) che stabilirà modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione della rendicontazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni altra informazione.
Con i migliori saluti.